



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 67/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEROMA 56”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM LAZIO N. 11/2018 - PROC. 92/18/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 29, comma 3, e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CORECOM Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”* che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni 173/15/CSP 3 in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione tra il Co.Re.Com Lazio e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stipulata in data 5 marzo 2018, che conferisce nuove deleghe al predetto Co.Re.Com;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 06 agosto al giorno 12 agosto 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleroma 56*” ha accertato, contestato e notificato, in data 13 novembre 2018, alla società Roma Television Communications S.r.l. la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive, in data 11 agosto 2018, in violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare al suddetto Organismo regionale appositi scritti difensivi, in data 20 novembre 2018, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, sostenendo che “*ambedue gli spot contestati [...] non sono delle pubblicità, ma sono parte integrante del programma, sono assimilabili a parodie non estrapolabili dal contesto nel quale vengono ad essere. Le pubblicità contestate non sono riconducibili a nessuna azienda esistente, ma sono Brand di pura fantasia facenti parti del formato stesso*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con apposita deliberazione, nell'accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento.

Non può dubitarsi, infatti, che la programmazione televisiva oggetto di contestazione, in quanto priva di contenuti commerciali, non sia riconducibile alla fattispecie della comunicazione commerciale audiovisiva e, *in specie*, dello *spot* pubblicitario, da intendersi quale “*forma di pubblicità a contenuto predeterminato*,

trasmessa dalle emittenti [.....] televisive, [.....] digitali”, ai sensi dell’art. 2, punto ff), d.lgs. 177/05.

Ne consegue che la programmazione televisiva in esame non richiede di essere prontamente riconoscibile come tale e distinguibile dal contenuto editoriale con mezzi di evidente percezione ottica, ai sensi degli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio nei confronti della società Roma Television Communications S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleroma 56 per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi

